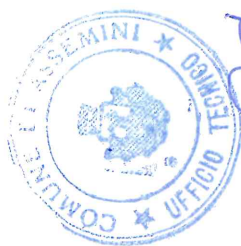




COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

Con correzioni in giallo apportate a seguito
dei rilievi evidenziati nel Consiglio Comunale
del 20 luglio 2015 e frase in acenzione
da eliminare (barrate)



Ty. [signature]
21/ luglio/2015

NORME DI ATTUAZIONE

arch. Paolo Falqui - *Direttore tecnico*

ing. Elisa Fenude - *Tecnico competente in acustica ambientale*

Piano di Classificazione Acustica

CRITERIA

dicembre 2014

C R I T E R I A

ciù : ricerca : territorio : innovazione : ambiente

C.RITER.IA.Srl

sede legale:

via Cugia 14

09129 Cagliari

tel 070 303583

fax 070 301180

c.f. 02694380920

p.iva 02694380920

R.E.A. 217276

cap.soc. € 10.400 i.v.

criteria@pec.criteria.eu

www.criteria.eu

Direzione Tecnica e coordinamento generale

Paolo Falqui *architetto*

Tecnico competente in acustica ambientale

Elisa Fenude *ingegnere*

Elaborazioni cartografiche

Cinzia Marcella Orrù *esperto GIS*

INDICE

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI	1
Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 2 - Campo di Applicazione.....	1
Articolo 3 - Legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico	1
Articolo 4 - Competenze comunali	2
Articolo 5 - Elaborati del Piano di Classificazione Acustica	3
TITOLO SECONDO - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	3
Articolo 6 - Zone omogenee	4
Articolo 7 - Valori limite	4
Articolo 8 - Zone particolari	6
Articolo 9 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.....	6
Articolo 10 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di tipo ferroviario	6
Articolo 11 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di tipo stradale	7
Articolo 12 - Classificazione dell'area aeroportuale	8
Articolo 13 - Attività rumorose temporanee	9
TITOLO TERZO - SORGENTI SONORE: PRESCRIZIONI	10
Articolo 14 - Sorgenti sonore generiche	10
Articolo 15 - Sorgenti sonore a ciclo continuo	10
Articolo 16 - Sorgenti sonore nelle abitazioni private.....	10
Articolo 17 - Sistemi di allarme.....	10
Articolo 18 - Cantieri edili	11
Articolo 19 - Sorgenti sonore interne ad edifici.....	11
Articolo 20 - Sorgenti sonore nelle pubbliche strade	11
Articolo 21 - Manutenzione del verde pubblico e privato	12
Articolo 22 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento	12
Articolo 23 - Trasporto rumoroso di prodotti	12
Articolo 24 - Controlli e misure	12
TITOLO QUARTO - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	13
Articolo 25 - Generalità	13
Articolo 26 - Procedura di autorizzazione	13
Articolo 27 - Rilascio di autorizzazione	14
TITOLO QUINTO - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	15
Articolo 28 - Strumenti di attuazione del PUC	15
Articolo 29 - Valutazioni di impatto acustico ambientale.....	15
Articolo 30 - Valutazioni previsionale di clima acustico.....	17
Articolo 31 - Requisiti acustici passivi degli edifici	18
TITOLO SESTO - RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE	20
Articolo 32 - Piano di Risanamento acustico	20
Articolo 33 - Piani di Risanamento Acustico delle Imprese.....	20
Articolo 34 - Piani di Risanamento Acustico comunale.....	21
Articolo 35 - Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale	21
TITOLO SETTIMO - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	22
Articolo 36 – Superamento dei valori limite	22
Articolo 37 – Attività temporanee	22
Articolo 38 – Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici	22

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Assemini, redatto ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

La classificazione acustica costituisce un atto di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività.

L'obiettivo del Piano è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate attraverso indirizzi e prescrizioni per la pianificazione, prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, coerente con livelli di emissioni sonore compatibili con le destinazioni d'uso del territorio.

Articolo 2 - Campo di Applicazione

Le indicazioni contenute nelle presenti Norme sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, ai sensi dell'art. 2 della legge quadro, "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo **n. 81 del 9 aprile 2008**, ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, dai relativi decreti attuativi e dalla Deliberazione della Giunta Regionale **n. 62/9 del 14 novembre 2008**.

Articolo 3 - Legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico

Il Piano di Classificazione Acustica è redatto in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 dicembre 1996 - *Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 - *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*;
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 - *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*;
- Decreto Ministeriale 29 novembre 2000 - *Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120 - *Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 , n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215 - *Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;*
- Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 - *Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 - *Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447;*
- Decreto Ministero dell'Ambiente 23 novembre 2001 – *Modifiche all'Allegati 2 del Decreto Ministeriale del 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 - *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- Delibera della Giunta Regionale 62/9 del 14 Novembre 2008 - *Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale.*

Articolo 4 - Competenze comunali

La Legge Quadro individua il Comune come principale attore per l'individuazione delle azioni di pianificazione orientate al controllo dell'inquinamento da rumore. Nel dettaglio le principali competenze attribuite ai Comuni dalla citata Legge Quadro sono di seguito indicate:

- Classificazione acustica del territorio comunale - art. 6, comma 1, lettera a);
- Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica - art. 6, comma 1, lettera b);
- Adozione dei piani di risanamento - art. 6, comma1, lettera c) e art. 7;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità - art. 6, comma 1, lettera d);
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale - art. 6, comma 1, lettera e);
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli - art. 6, comma 1, lettera f);
- Funzioni amministrative di controllo - art. 14, comma 2;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale – art. 6, comma 2;
- **Autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee - art. 6, comma 1, lettera h);**
- Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (per Comuni con più di 50.000 abitanti) - art. 7, comma 5.

Articolo 5 - Elaborati del Piano di Classificazione Acustica

Il Piano di Classificazione Acustica è costituito dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, per brevità definite anche semplicemente NTA o Norme, dalla Relazione illustrativa, nonché dagli Elaborati Grafici come di seguito specificati:

- Relazione Tecnica Generale
- Norme di Attuazione
- Tav.1a - Classificazione acustica del territorio comunale (Scala 1:10.000)
- Tav.1b - Classificazione acustica del territorio comunale (Scala 1:10.000)
- Tav.1c - Classificazione acustica del territorio comunale (Scala 1:10.000)
- Tav.2 - Classificazione acustica del centro urbano (Scala 1:5000)
- Tav. 3a - Infrastrutture di trasporto significative (Scala 1:10.000)
- Tav. 3b - Infrastrutture di trasporto significative (Scala 1:10.000)
- Tav. 4 - Recettori sensibili, Sorgenti sonore, aree a pubblico spettacolo (Scala 1:5000)

TITOLO SECONDO - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 6 - Zone omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Assemini ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento ai criteri emanati dalla Regione Sardegna (Delibera n. 62/9 del 14 novembre 2008 "Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale"), è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici.

Articolo 7 - Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal Piano di Classificazione Acustica sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- **Valori limite assoluti di immissione:** valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei recettori;
- **Valori limite differenziali di immissione:** valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica;
- **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **Valori di qualità:** i valori di rumore di immissione da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di

Tabella 1: Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

Classi Acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Tabella 2: Limiti assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi Acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Tabella 3: Valori limite differenziali di immissione

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
5	3

Tabella 4: Valori di qualità

Classi Acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Articolo 8 - Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte. Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

Articolo 9 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici di seguito riportati.

Articolo 10 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di tipo ferroviario

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture di tipo ferroviario sono disciplinate dal D.P.R. n 459 del 18 novembre 1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario". In conformità a tale decreto, viene definita una fascia di pertinenza acustica di m. 250, misurata a partire dalla mezzzeria dei binari esterni, all'interno dei quali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore.

Tabella 5: Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie

Tipo di infrastruttura	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

Articolo 11 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di tipo stradale

L'inquinamento acustico generato dal traffico veicolare è disciplinato dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare". Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale.

All'interno delle fasce di pertinenza delle strade esistenti (Strada Provinciale n. 2, Strada Provinciale n. 92, Tratto extraurbano della via Coghe, Strada Statale n. 130 e la viabilità urbana di scorrimento) valgono i limiti di immissione di seguito rappresentati.

Tabella 6: Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili

Tipo di strada	Sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
B - Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – Extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extra urbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
Viabilità urbana di scorrimento: - Via Sardegna; - Via Cagliari; - Via Carmine; - Corso Europa; - Via Sarcidano; - Via Baronia - Corso Africa		30	50	40	60	50

Per le strade di nuova costruzione si dovrà fare riferimento ai limiti definiti dalla seguente tabella:

Tabella 7: Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per le strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
		150 (fascia B)			65	55
C – Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extra urbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartierate)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	<i>Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica comunale</i>			
F – locale		30				

Articolo 12 - Classificazione dell'area aeroportuale

L'intera area aeroportuale è soggetta ad una classificazione acustica sulla base dei criteri definiti dal Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", che suddivide l'area aeroportuale ed il suo intorno in tre zone definite sulla base del parametro LVA (livello di valutazione del rumore aeroportuale).

All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (5):

- nella zona A l'indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A);
- nella zona B l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);
- nella zona C l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A).

La parte dell'area aeroportuale ricadente nel territorio comunale di Assemini è compresa nella zona A. Tale classificazione si sovrappone alla classificazione acustica del territorio comunale ed ha unicamente lo scopo di definire i limiti per il rumore di origine aeroportuale.

~~Nella seguente rappresentazione vengono indicate le zone previste dal d.m. 31 ottobre 1997.~~

Articolo 13 - Attività rumorose temporanee

Le aree destinate ad attività rumorose temporanee, mobile o/e all'aperto, devono avere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le attività delle aree dove sono localizzati i recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione.

Le attività rumorose sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale ad eccezione delle feste religiose e laiche e dei comizi elettorali, nonché delle attività di cantiere a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate all'Ufficio Tecnico Comunale dal responsabile dei lavori.

Le attività per le quali si prevede il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi preferibilmente nelle aree adibite a pubblico spettacolo elencate nella tabella 8. Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree dedicate alle manifestazioni temporanee rumorose con apposito provvedimento amministrativo da comunicare alla Provincia e all'ARPAS.

Tabella 8: Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Area	Limiti di orario
Piazza San Pietro	dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:30 alle 24:00
Anfiteatro	dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:30 alle 24:00
Piazza Santa Lucia	dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:30 alle 24:00
Piazza Sant'Andrea	dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:30 alle 24:00
Ex struttura geodetica	dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:30 alle 24:00
Corso Asia	dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:30 alle 24:00
Piazza Carmine	dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:30 alle 24:00

Per le manifestazioni che si svolgono all'interno delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, nel rispetto dei limiti orari riportati in tabella 8 e dei limiti di immissione della classe di appartenenza, i richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare una semplice comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, secondo lo schema riportato in allegato 1 alla presenti Norme.

Relativamente ai luna park o circhi, per i quali è necessario presentare richiesta di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere rispettati i limiti di immissione riportati in tabella 9.

Tabella 9: Limiti orari e di immissione sonora per lunapark o circhi.

Tipo Attività	Limiti di orario	Limiti di immissione	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturno (22:00- 06:00)
Luna Park o circhi	dalle 10:00 alla 1:00	65	55

Per le manifestazioni temporanee per le quali si prevede il superamento dei limiti di immissione, dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

TITOLO TERZO - SORGENTI SONORE: PRESCRIZIONI

Articolo 14 - Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal DPCM. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del Piano Urbanistico Comunale, è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II, nel rispetto dei limiti di emissione sonora della specifica zona acustica.

Articolo 15 - Sorgenti sonore a ciclo continuo

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli per i quali non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Gli impianti a ciclo continuo (come definiti dal Decreto Ministeriale 30/11/1996), inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Articolo 16 - Sorgenti sonore nelle abitazioni private

Nelle abitazioni private e nelle relative pertinenze non è consentito tenere in funzione apparecchiature o utilizzare strumenti musicali fonti di molestie e disturbo. Tale divieto non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione di immobili.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.

Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali o l'intonazione di canti sono consentiti con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00, salvo la totale insonorizzazione dei locali.

Articolo 17 - Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente. Tali disposizioni valgono anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 18 - Cantieri edili

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi tra le ore 8:00 e le ore 13.00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei soli giorni feriali e nel sabato mattina.

Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1 m dalla stessa) come livello equivalente medio sugli intervalli orari indicati è di 70 dB Leq(A). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB (A) Leq(A), misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale. In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale.

Le apparecchiature ed i macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore. In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE o del suo recepimento (d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

Articolo 19 - Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del DPCM 5 dicembre 1997. Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Articolo 20 - Sorgenti sonore nelle pubbliche strade

Salvo autorizzazione della autorità comunale, che dovrà contenere stringenti prescrizioni ed orari, nelle pubbliche strade non è consentito fare uso di strumenti musicali a percussione o elettrici né tenere in funzione apparecchiature o sistemi di amplificazione fonti di molestie e disturbo.

Sono infine vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze, sia di giorno che di notte.

Articolo 21 - Manutenzione del verde pubblico e privato

Le operazioni di manutenzione del verde, pubblico e privato, che utilizzano apparecchiature meccaniche rumorose possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

Tabella 10: Orari per attività di manutenzione del verde pubblico

Giorni feriali	Giorni festivi
dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00	dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00

Tabella 11: Orari per attività di manutenzione del verde privato

Giorni feriali	Giorni festivi
dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00	dalle 10:00 alle 13:00

Articolo 22 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento

Tutti i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto, sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'art. 2 del DPCM 215/1999, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del medesimo DPCM.

Si evidenzia che il rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 215/1999 non esclude l'obbligo da parte del gestore del rispetto dei limiti di inquinamento acustico all'esterno del locale.

I locali ed i pubblici esercizi che rispettano i limiti sonori stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica all'esterno (dehors) sono autorizzati senza esplicita richiesta. È richiesta preventiva autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995 e secondo le regole esposte nel Titolo IV delle presenti Norme, qualora si preveda il superamento temporaneo dei limiti della classificazione comunale all'esterno degli spazi del locale. Si precisa che le manifestazioni rumorose che ricorrono a breve distanza di tempo, eventualmente associate all'attività di un esercizio commerciale, non sono autorizzabili in deroga in quanto prive del requisito di temporaneità richiesto dalla L. 447/1995.

Articolo 23 - Trasporto rumoroso di prodotti

Fatto salvo il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito previa adozione delle cautele idonee a ridurre l'emissione ed è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Articolo 24 - Controlli e misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tali attività sono di competenza dell'ufficio tecnico comunale, il quale potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAS o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

TITOLO QUARTO - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Articolo 25 - Generalità

Nelle aree adibite a pubblico spettacolo di cui all'art. 13, le attività temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti. Le attività dovranno essere comunque svolte nel rispetto dei limiti indicati in tabella 12 e per un massimo di 5 giorni all'anno, in aggiunta alle feste e sagre paesane.

Tabella 12: Limiti massimi immissione¹ per attività in deroga

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione
Attività musicali all'aperto	dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 all'1:00	70
Luna Park o circhi	dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 all'1:00	70
Manifestazioni sportive	dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 23:00	70

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico, da svolgersi anche in aree diverse da quelle previste dall'art. 13, possono essere comunque autorizzate in deroga ai limiti previsti per la zona, previa delibera della Giunta Comunale che dovrà comunque stabilire limiti temporali della manifestazione, orari e livelli di emissione massimi ammessi, anche in considerazione dello specifico caso da autorizzare.

Per quanto riguarda le attività di cantiere a carattere di estrema urgenza, si precisa che queste sono comunque esonerate dalla richiesta di autorizzazione in deroga.

Articolo 26 - Procedura di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione in deroga, redatta in carta libera secondo il modello allegato alle presenti Norme, va presentata al Responsabile del Settore Tecnico almeno 15 gg prima dell'avvio della manifestazioni o attività.

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti urbani, appaltata o condotta dal comune, sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico, o di gara d'appalto, la ditta esecutrice dovrà comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i recettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica verranno immediatamente sospese.

¹ Misure eseguite su periodi di 30' sulla facciata del ricettore più esposto

Articolo 27 - Rilascio di autorizzazione

Il Comune rilascia il provvedimento di autorizzazione con deroga dei limiti, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS.

L'impossibilità di rispettare i limiti massimi di immissione previsti dalle presenti Norme o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area interessata, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO QUINTO - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Articolo 28 - Strumenti di attuazione del PUC

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio, realizzata mediante strumenti urbanistici attuativi, deve integrarsi con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale al fine di garantire il rispetto dei livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree limitrofe, considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti devono quindi prendere in considerazione il Piano di Classificazione Acustica vigente e verificarne la compatibilità prevedendo l'eventuale realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti

Articolo 29 - Valutazioni di impatto acustico ambientale

Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti o attività.

La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di qualità della vita della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area, nel rispetto degli equilibri naturali.

Pertanto la relativa documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell'attività e dell'infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i limiti di rumore per l'ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell'area. Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei recettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/95 la predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:

- per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nazionale e regionale;
- per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di VIA:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - impianti sportivi e ricreativi, ivi compresi aviocampi destinati al decollo e all'atterraggio di ultraleggeri;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- per le domande finalizzate al rilascio di:
 - concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, sono escluse dalla presentazione della valutazione di impatto acustico le attività che rientrano nell'elenco di cui all'allegato B del decreto, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Tuttavia, il D.P.R. 227/2011 prevede la possibilità di sostituire la valutazione di impatto acustico con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se l'attività non produce comunque emissioni di rumore superiori ai limiti di zona stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 62/9 del 14 Novembre 2008 (Allegato 62/9, Parte IV) e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio;
- identificazione e descrizione dei recettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei recettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore si effettua attraverso misure articolate

sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);

- calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei recettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei recettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei recettori e dell'ambiente circostante;
- descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, e dell'art. 9 della legge 447/1995;
- indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Articolo 30 - Valutazioni previsionale di clima acustico

Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture, allo scopo di garantire che l'edificio o la struttura che si intende realizzare risultino esposti a livelli di rumore accettabili rispetto ai limiti vigenti.

Di conseguenza la valutazione previsionale del clima acustico deve dimostrare che la localizzazione degli insediamenti nell'area individuata è idonea sotto il profilo della tutela dell'opera in progetto dall'inquinamento acustico già presente nell'area. Tale documentazione deve contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità di recettori sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazione.

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati devono obbligatoriamente produrre, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. 447/95, apposita

documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani e extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, legge 447/1995.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria in scala adeguata dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- un'analisi degli interventi che consenta di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione, nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti.

Ai sensi dell'art.8, comma 3-bis, della L. 447/95 (introdotto dall'art.5 della L. 106/2011), "per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica é sostituita da una autocertificazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Articolo 31 - Requisiti acustici passivi degli edifici

La progettazione e realizzazione di edifici abitativi, per i quali debba essere rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, deve rispettare i requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti dal DPCM del 5 dicembre 1997 (tabella B dell'allegato A).

La documentazione relativa agli aspetti acustici dovrà contenere:

- relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
- elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;

- modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
- specifiche o schede tecniche relative a silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc..

L'Ufficio Tecnico Comunale, in sede di rilascio della concessione edilizia o permesso di costruire, accerta la presenza della documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997, a firma di un professionista abilitato.

Ai fini del rilascio delle certificazioni, ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera la corretta esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.11, comma 5 della Legge n. 88 del 7/7/2009, come modificato dall'art.15, comma 5 della Legge n. 96 del 4/6/2010, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel DPCM 5 dicembre 1997.

A tale scopo, allega una certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale attestante la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera in relazione a quanto stabilito nel suddetto DPCM 5 dicembre 1997.

TITOLO SESTO - RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 32 - Piano di Risanamento acustico

Il Piano di Risanamento Acustico (PRA) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica. I Piani di Risanamento Acustico si suddividono fondamentalmente in PRA delle imprese e PRA comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Articolo 33 - Piani di Risanamento Acustico delle Imprese

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, entro sei mesi dall'adozione da parte del Comune del Piano di Classificazione Acustica, devono presentare al Comune un Piano di Risanamento Acustico, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza in base a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni. Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro centottanta giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall'adozione del Piano di Classificazione Acustica.

Articolo 34 - Piani di Risanamento Acustico comunale

Nell'ambito della classificazione acustica del territorio comunale di Assemini, non sussistono le condizioni² per le quali è necessaria la redazione di un Piano di Risanamento Acustico.

Qualora, a seguito dell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, il Comune verifichi condizioni di superamento dei limiti di attenzione, sarà tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico.

Il Piano di Risanamento Acustico, redatto a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, dovrà specificare i singoli interventi e dovrà contenere in particolare:

- l'individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 35 - Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. Il piano di risanamento acustico segue successivamente la procedura definita nell' Allegato 62/9 della Delibera della Giunta Regionale n. 62/9 del 14 novembre 2008.

² Superamento dei valori limite di attenzione e/o presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe.

TITOLO SETTIMO - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Articolo 36 – Superamento dei valori limite

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonore tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluti o differenziali) è punito con la sanzione amministrativa prevista all'art.10, comma 2 della Legge 447/95 (da € 516 a € 5.164).

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei valori limite di immissione assoluti per le attività in deroga, autorizzate secondo quanto prescritto nelle presenti Norme.

Articolo 37 – Attività temporanee

Ai titolari delle attività temporanee per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga alle presenti Norme, sarà comminata, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00; qualora sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti, i titolari saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al punto precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.

Articolo 38 – Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

Ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 258,23 a € 10.329,14.